


STUDIUMIURIS

RIVISTA PER LA FORMAZIONE NELLE PROFESSIONI GIURIDICHE

RIVISTA MENSILE
Anno XXIV

Coordinatore
e direttore responsabile
ALESSIO ZACCARIA

2018

 edicolaprofessionale.com/studiumiuris

Estratto

Attualità e Saggi



La Corte costituzionale estende il perimetro
della compensazione delle spese giudiziali

di **FRANCESCO TEDIOLI**

Comitato di Direzione

Sergio Bartole - Giovanni Bonilini
Roberto Calvo - Giorgio Cian
Marco Cian - Giorgio Conetti
Guido Corso - Luigi Costato
Giovannangelo De Francesco
Giovanni De Cristofaro
Maria Vita De Giorgi
Gianluca Gardini - Fausto Giunta
Vincenzo Maiello - Antonella
Marandola - Giorgio Marasà
Antonio Masi - Pietro Masi
Francesco Palazzo - Marco
Pelissero - Andrea Pugiotto
Antonio Serra - Giorgio Spangher
Ferruccio Tommaseo - Enzo Vullo
Alessio Zaccaria

Responsabile della Redazione

Paolo Veronesi

La Corte costituzionale estende il perimetro della compensazione delle spese giudiziali

di FRANCESCO TEDIOLI

SOMMARIO: 1. La questione di legittimità costituzionale. – 2. La decisione della Consulta – 3. Il ritorno alla discrezionalità del giudice nella compensazione delle spese.

1. La questione di legittimità costituzionale

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dai Tribunali di Torino e di Reggio Emilia, in funzione di giudici del lavoro, e riguarda la mancata previsione, in caso di soccombenza totale, del potere del giudice di compensare le spese di lite tra le parti anche in casi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (1).

In particolare, nell'ordinanza del 30 gennaio 2016 (2), il Tribunale di Torino ha evidenziato un conflitto tra la norma sopra richiamata e gli artt. 3, comma 1 (3), 24, comma 1 (4), e 111, comma 1 (5), nella parte in cui, in caso di soccombenza totale di una parte, non è consentita la compensazione delle spese di lite, nell'ipotesi in cui ricorrano analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Il giudice *a quo*, in particolare, ha evidenziato che la limitazione della possibilità per il giudice di compensare le

spese di lite – in caso di soccombenza totale – a due sole ipotesi tassative (assoluta novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti) sia contraria al principio di ragionevolezza e di eguaglianza, nonché a quello del giusto processo, e comporti un ostacolo all'esercizio dei propri diritti in giudizio.

Con ordinanza del 28 febbraio 2017 (6), anche il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, sollevava analoghe questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione, per contrasto con gli artt. 3, comma 1 e 2, 24, e 111 (7), art. 25, comma 1, 102, 104 e 111 (8) Cost., nonché con gli artt. 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) (9), e con gli artt. 6, 13 e 14 della Cedu (10), questi ultimi come parametri interposti per il tramite dell'art. 117, comma 1, Cost.



(1) Ci si riferisce, in particolare, al testo modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*), convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162.

(2) Per un commento dell'ordinanza si veda BECHIS, *Compensazione delle spese processuali – La compensazione non discrezionale al vaglio della Consulta*, in *G. it.* 2017, p. 670; COSTANTINO, *Sulla dichiarata non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c.*, in *R. giur. lav.* 2017, II, p.167.

(3) Sussisterebbe una sproporzione tra il fine perseguito, quello di disincentivare l'abuso del processo, e lo strumento normativo utilizzato, consistente nella limitazione estrema e oltre ogni misura delle ipotesi di compensazione delle spese di lite, nonché violazione del principio di uguaglianza tra le situazioni contemplate dalla norma e quelle escluse.

(4) La riduzione a soltanto due ipotesi di compensazione – oltre alla soccombenza reciproca – tenderebbe a scoraggiare in modo indebito l'esercizio dei diritti in sede giudiziaria, divenendo, così, secondo la prospettazione del Tribunale, uno strumento deflattivo incongruo.

(5) Sotto il profilo del principio del giusto processo, in quanto la disposizione censurata, consentendo la compensazione nei soli casi indicati, limiterebbe il potere-dovere del giudice di

rendere giustizia, anche in ordine al regolamento delle spese di lite, in modo appropriato al caso concreto.

(6) La pronuncia è disponibile su *G. it.* 2017, p. 670 ss. e annotata da COSTANTINO, *Ancora sulla dichiarata non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c.*, in *R. giur. lav.* 2017, II, p.178.

(7) La norma priverebbe, in modo del tutto irragionevole, il giudice dell'essenziale funzione di adeguare la pronuncia alle peculiarità del modello processuale e alle condizioni personali e circostanze concrete del caso di specie; violerebbe il principio di uguaglianza sostanziale che esige un trattamento differenziato, ma di vantaggio, per il soggetto più debole e costretto ad agire giudizialmente; limiterebbe gravemente il diritto all'effettività dell'accesso alla giustizia in danno del lavoratore; limiterebbe il diritto all'effettività dell'accesso alla giustizia; colpirebbe, irragionevolmente, anche la parte incolpevole che non ha abusato del processo o che non ha invocato diritti che, *a priori*, sapeva essere inesistenti.

(8) La norma riformata costituirebbe un'ingerenza del potere legislativo su quello giudiziario comprimendo la discrezionalità del giudice.

(9) Il riferimento va all'effettività del diritto d'azione e di accesso alla giustizia e all'equità del processo.

(10) Il diritto all'equo processo e ad un ricorso effettivo, principio di non discriminazione.

Entrambi i giudici hanno incentrato i propri dubbi di legittimità costituzionale sulla mancata previsione, in caso di soccombenza totale, del potere del giudice di compensare le spese di lite tra le parti anche in ipotesi ulteriori rispetto a quelle previste. Le ordinanze di remissione escludono, inoltre, la possibilità di un'interpretazione adeguatrice della norma in esame, in considerazione del fatto che le recenti modifiche legislative hanno chiaramente inteso considerare come tassative le ipotesi di compensazione ivi descritte, superando in radice la possibilità di un'estensione in via interpretativa di siffatta facoltà del giudice.

Il solo tribunale di Reggio Emilia ha anche richiamato come non si tenga conto della circostanza che il lavoratore, ricorrente, è parte "debole" del rapporto controverso, al fine della regolamentazione delle spese processuali.

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale ordinario di Torino si sono costituite le parti del giudizio *a quo*, che hanno depositato memorie.

Il lavoratore socio ha aderito alle censure mosse dall'ordinanza di rimessione, ribadendo ciò con successiva memoria e concludendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c.

La società resistente ha rilevato, in via preliminare, che la regolamentazione delle spese di lite non è suscettibile di autonomo distinto giudizio, richiamando, a tal proposito, l'ordinanza n. 314 del 2008 della Consulta. Nel merito, ha sottolineato come la disposizione censurata non costituisca uno «strumento punitivo incongruo», essendo ragionevole porre, di regola, i costi del processo a carico di colui che lo ha attivato con esito negativo, e limitare la possibile compensazione delle spese di lite ad ipotesi tassativamente previste, stante il carattere eccezionale delle medesime.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale. In particolare, la difesa dell'interveniente ha affermato la ragionevolezza dell'individuazione da parte del legislatore, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità di cui egli gode in materia processuale, di ipotesi specifiche e tassative che giustificano la compensazione delle spese di lite. Si tratterebbe, infatti, di una scelta che non entra in collisione con i parametri costituzionali che il giudice rimettente assume essere violati e che integerebbe il giusto mezzo per conseguire la finalità

deflativa al fine di "disincentivare" l'abuso del processo.

2. La decisione della Consulta

Con la segnalata sentenza la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa nondimeno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Il giudice ha, in ogni caso, l'onere di motivare la decisione, sia nelle due ipotesi nominate, sia ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, derivando tale obbligo dalla generale prescrizione dell'art. 111, comma 6, Cost., secondo cui il provvedimento deve indicare le ragioni che hanno indotto il giudice a prendere la decisione contenuta nel dispositivo.

Ma procediamo con ordine. In via preliminare, la Corte ha respinto una prima eccezione di inammissibilità derivante dal fatto che il Tribunale non avrebbe tentato di ricorrere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata. E infatti, entrambi i giudici rimettenti hanno escluso la possibilità di interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, osservando che il recente ripetuto intervento del legislatore è volto a restringere in modo progressivo la discrezionalità dell'organo giudicante, fino a individuare tre ipotesi tassative (la soccombenza reciproca ovvero l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti) nella quali quest'ultimo ha facoltà, in caso di soccombenza totale, di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite.

È stata, altresì rigettata, un'ulteriore eccezione di inammissibilità, relativa alla questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Torino. Quest'ultimo avrebbe consumato così il suo potere decisorio, nel momento in cui ha deciso nel merito l'intero contenzioso con sentenza "non definitiva" e ha rinviato la causa per la sola regolamentazione delle spese di lite.

Il giudice delle leggi ha osservato che il legame di accessorietà della pronuncia sulle spese alla sentenza che decida tutte le questioni di merito non è indissolubile e, in particolare, è recessivo allorché il giudice sollevi questione di costituzionalità non manifestamente infondata in ordine soltanto alla disposizione che governa le spese di lite, di cui debba fare applicazione. Sicché il rimettente nella specie non ha sacrificato l'interesse delle parti alla sollecita decisione del merito della causa e ha legiti-

timamente limitato la sospensione obbligatoria del giudizio a quanto strettamente necessario per la decisione della questione di legittimità costituzionale.

Nel merito la questione, sollevata congiuntamente dai Tribunali di Torino e Reggio Emilia è stata ritenuta fondata. Secondo la Corte, infatti, la regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale *victus victori*, fissata dall'art. 91, comma 1 (11), con la conseguenza che la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite. L'alea del processo grava sulla parte soccombente, perché è quella che ha dato causa alla lite, non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente. È, pertanto, giusto – secondo un principio di responsabilità – che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali debba essere ristorata la parte vittoriosa (12). Tale conclusione non è una, tuttavia, una regola assoluta, proprio in ragione del carattere accessorio della pronuncia sulle spese di lite. È, infatti, consentito al giudice compensare tra le parti le spese di lite, se ricorrono le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 92 c.p.c., e rientra nella discrezionalità del legislatore modulare l'applicazione della regola generale secondo cui alla soccombenza nella causa si accompagna la condanna al pagamento delle spese di lite.

La Corte, poi, si sofferma, in maniera approfondita, sull'evoluzione normativa delle ragioni di compensazione. Ricorda come il legislatore abbia, negli anni, ristretto sempre più l'ambito di discrezionalità dell'operato del giudice nella compensazione delle spese, con una serie di riforme. Per ultimo, nel 2014 (13), la clausola generale con la quale il giu-

dice poteva derogare alla regola delle spese di lite a carico della parte totalmente soccombente ove vi fossero «*altre gravi ed eccezionali ragioni*» (oltre alla reciproca soccombenza), è stata sostituita con due ipotesi tassative: «l'assoluta novità della questione trattata» e il «mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti» (14).

Secondo la Consulta, proprio la rigidità di queste due sole ipotesi tassative sarebbe lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto tralascerebbe altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa *ratio* giustificativa. In particolare, il legislatore avrebbe escluso dalle fattispecie nominate – che danno facoltà al giudice di compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale – le ipotesi, del tutto similari, di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.

La Corte analizza, in particolare, l'ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente, connotata dal fatto che – in sostanza – risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia. Questa evenienza sopravvenuta – che concerne prevalentemente la giurisprudenza di legittimità, ma che può anche riguardare la giurisprudenza di merito – non è di certo nella disponibilità delle parti, le quali si trovano a doversi confrontare con un nuovo principio di diritto, così che, nei casi di non prevedibile *overruling*, l'affidamento di chi abbia regolato la propria condotta processuale, tenendo conto dell'orientamento poi disatteso e superato, è nondimeno tutelato a determinate condizioni (15).

Tale *ratio* può, secondo la Corte, rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto muta-

(11) Tale principio poggia su uno dei capisaldi dell'insegnamento chiovendiano, secondo cui la parte che ha ragione, per quanto è possibile, deve ottenere dal processo tutto quello ed esattamente quello che avrebbe diritto a ottenere sulla base del diritto sostanziale. Sul principio enunciato e sulle sue eccezioni, CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli 1935, p. 41; MORTARA, *Manuale della procedura civile*, Torino 1921, I, p. 499; MATTIROLO, *Istituzioni di diritto giudiziario civile italiano*, Torino 1899, p. 353; MINOLI, *La distrazione delle spese*, Milano 1998. Più di recente, LUISSO, *Diritto processuale civile*, I, Milano 2017, p. 438; MANDRIOLI – CARRATTA, *Diritto processuale civile*, 26ª ed., I, Torino 2017, p. 428; MONTESANO – ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, I, Padova 2001, p. 579; LUPANO, *Responsabilità per le spese e condotta delle parti*, Torino 2013, p. 95; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli 2014, 3, p. 7 e BONGIORNO, voce *Spese giudiziali*, in *Enc. giur.* XXX, Roma 1993, p. 4.

(12) Sul punto, la Consulta richiama la propria sentenza 16 aprile 1987, n. 135, in *R. infort. e mal. prof.* 1987, II, p. 108, secondo cui «il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le

spese del suo svolgimento».

(13) D.l. 12 settembre 2014, n. 132 convertito nella l. 10 novembre 2014, n. 162.

(14) Va ricordato che, dopo l'introduzione della disposizione attualmente censurata, il legislatore ha novellato alcune norme del processo tributario. In particolare l'art. 9, comma 1, lett. *f*), n. 2), del d. legisl. 24 settembre 2015, n. 156 [Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli artt. 6 e 10, comma 1, lett. *a*) e *b*), della l. 11 marzo 2014, n. 23], ha sostituito gli originari commi 2 e 2-bis dell'art. 15 del d. legisl. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega governativa nell'art. 30 della l. 30 dicembre 1991, n. 413) ed ha, tra l'altro, previsto che le spese del giudizio possono essere compensate in tutto o in parte, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche «*qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni*» che devono essere espressamente motivate. Per ulteriori approfondimenti, LUPANO, *Spese nel processo tributario*, in *G. it.* 2018, p. 627.

(15) Tali condizioni sono precisate nella nota pronuncia Cass. civ., sez. un, 11 luglio 2011, n. 15144.

mento dei termini della controversia, senza che nulla possa addebitarsi alle parti. Si può richiamare il caso di: norme di interpretazione autentica o, più in generale, *ius superveniens* con efficacia retroattiva; pronunce di illegittimità costituzionale; decisioni di una Corte europea; nuove regolamentazioni nel diritto dell'Unione europea; o altre analoghe sopravvenienze. Si tratta di ipotesi connotate dalla stessa "gravità" ed "eccezionalità", pur non essendo iscrivibili in un rigido catalogo di casi, e che debbono essere rimesse necessariamente alla prudente valutazione del giudice della controversia.

La Corte aggiunge che la tassatività delle ipotesi individuate nell'art. 92 c.p.c. violerebbe anche il principio del giusto processo (art. 111, comma 1, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, comma 1, Cost.), perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista e imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti (16).

Sulla base delle argomentazioni enunciate la Consulta ha, pertanto, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede, in caso di soccombenza totale, la compensazione delle spese tra le parti, parziale o per intero, anche ove sussistano altre analoghe "gravi ed eccezionali ragioni". La Corte esclude, però, che possa costituire grave ed eccezionale ragione la qualità soggettiva di una delle parti e, in particolare, il fatto che il soggetto soccombente sia un lavoratore. Ed invero, la qualità di lavoratore

non costituisce ragione sufficiente per derogare al principio della *par condicio* processuale quanto all'obbligo di rifusione delle spese a carico della parte interamente soccombente. Diversamente ragionando, si finirebbe per violare il canone del giusto processo che, invece, la dichiarazione di incostituzionalità e l'apertura alle "gravi ed eccezionali ragioni" per l'operatività della compensazione mirano a garantire.

I giudici si sono, per ultimo, premurati di precisare che l'obbligo di motivazione (17) della decisione di compensare le spese di lite, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, comma 6, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.

3. Il ritorno alla discrezionalità del giudice nella compensazione delle spese

A partire dal secondo dopoguerra (18), l'art. 92 c.p.c. (19) è stato nel tempo rivisitato per limitare la possibilità del giudicante di addebitare o compensare le spese (20) secondo un criterio di massima discrezionalità. Inizialmente, la disposizione prevedeva la locuzione "giusti motivi" (21), in base alla quale rientrava nel potere del giudice di merito disporre la compensazione delle spese legali tra le parti, senza dover dare ragione, con una espressa motivazione, del mancato uso di tale sua facoltà (22).

Tuttavia, la stessa giurisprudenza di legittimità ha, spesso, posto ben poche delimitazioni alla prassi dell'uso "facile" di tale potere. Affermava, infatti, che la valutazione dei "giusti motivi" per la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali rien-

(16) Parte della dottrina ha giustamente evidenziato come l'imprevedibilità della strategia difensiva dell'avversario assuma prevalentemente rilievo in relazione al contraddittorio, che alla liquidazione delle spese giudiziali. Sul punto, COSTANTINO, *op. cit.*, p.170.

(17) Sul punto si ricorda che recentemente la Corte di cassazione ha rimarcato la necessità che le ragioni giustificatrici della compensazione totale o parziale delle spese si evincano in maniera chiara e inequivoca dalla motivazione posta a sostegno della statuizione di merito, salvo, in ogni caso, l'obbligo di motivazione del giudice: Cass. 9 giugno 2015, n. 11947, in *Leggi d'Italia*.

(18) A dir il vero, già l'art. 370, comma 2, c.p.c. del 1865 consentiva di compensare le spese per "motivi giusti", ai quali il codice attuale diede continuità, limitandosi, con il primo capoverso dell'art. 92 c.p.c., ad anteporre l'attributo al sostantivo.

(19) Per un'ampia panoramica sul diritto vivente successivo all'entrata in vigore dell'art. 92, comma 2, c.p.c. GUALANDI, *Spese giudiziali*, in *R. trim. d. proc. civ.* 1957, p. 1214 e p. 1655 ss.

(20) La compensazione si concreta in un provvedimento giudiziale di diniego della rifusione delle spese processuali: consiste, cioè, nella possibilità per il giudice di non applicare il criterio di ripartizione dettato dall'art. 91, lasciando, così, operare in via definitiva il principio della anticipazione, in forza del

quale ogni parte sopporta le spese relative ad atti che compie e che richiede. Sul punto, SCARSELLI, *Le spese giudiziali civili*, Milano 1998, p. 388.

(21) Nelle diverse prospettazioni, i giusti motivi sono stati interpretati come espressione del principio di causalità, cioè come l'indagine sulla condotta delle parti e su chi abbia "dato causa" alla lite (ad es. quando il giudizio era evitabile dall'attore mediante preventivo interpellato al convenuto: ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I, 3^a ed., Napoli 1957, p. 256; PAJARDI, *La responsabilità per le spese e per i danni del processo*, Milano 1959, p. 165; MANDRIOLI - CARRATTA, *op. cit.*, p. 429), oppure ravvisati in principi di natura etica (CARNELUTTI, *Sistema del diritto processuale civile*, I, Padova 1936, p. 445, fa riferimento ai casi in cui il soccombente abbia tenuto una condotta proba e leale; GRASSO, *Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali*, in *Comm. c.p.c. Allorio*, I, Torino 1973, p. 1008, richiama principi comunemente avvertiti dall'intera collettività) o, ancora, in caratteristiche oggettive della controversia (per REDENTI - VELLANI, *Diritto processuale civile*, Milano 2011, p. 218, i gravi motivi equivalgono alla ragionevole disputabilità sulle pretese azionate), oppure semplicemente affidati all'apprezzamento del giudice secondo equità, senza fissazione di criteri stabiliti (SCARSELLI, *Le spese*, cit., p. 312).

(22) Cass. civ., sez. un., 15 luglio 2005, n. 14989, in *Mass. Giust. civ.* 2005, p. 6.

trava nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiedeva specifica motivazione, restando, perciò, incensurabile in sede di legittimità, salvo che risultasse violata la regola secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. In sostanza, bastava non capovolgere il principio della soccombenza e tutto poteva essere modificato da parte del giudice del merito con decisione non censurabile in sede di legittimità.

A tentare di arginare questa prassi legalizzata (23), il legislatore è intervenuto negli anni con una serie di riforme. Nel 2005 (l. 14 maggio 2005, n. 80), l'art. 92 c.p.c. è stato novellato, confermando, da un lato, la clausola generale dei "giusti motivi", ma aggiungendo che questi ultimi devono essere «esplicitamente indicati nella motivazione» (24). Tuttavia, neppure questo restringimento normativo ha portato al risultato di rimuovere la consolidata prassi delle "facili" compensazioni delle spese (25). Talché, con l. 18 giugno 2009, n. 69, si è cercato nuovamente di ridurre la facoltà del giudice di disporre la compensazione delle spese (26), li-

mitandola alle "gravi ed eccezionali ragioni", con l'intento di produrre un effetto dissuasivo alle cause temerarie e spingere verso una maggiore funzionalità del processo civile di cognizione (27).

Non pago dell'ultima modifica, il legislatore del 2014 (28) ha ritenuto tale disposto ancora troppo permissivo (29). L'intento era, di nuovo, quello di arginare un ricorso alla compensazione delle spese che, nella prassi, stava ormai affermandosi da deroga a regola (30). Era, quindi, necessario limitare ulteriormente l'operatività dell'istituto, nell'ottica di valorizzare il più possibile la portata deflattiva della regola della soccombenza, quale strumento di responsabilizzazione della parte. La strada scelta per questa ennesima riforma è stata quella di abbandonare ogni ritocco meramente lessicale, restringendo ulteriormente lo spazio del ricorso alla compensazione, per riaffermare la prevalenza della regola della soccombenza (e con essa quella di responsabilità di chi agisce o resiste nel giudizio) (31). La previsione in esame è stata ulteriormente inasprita, individuando tre specifiche ipotesi (32) al ricorrere

(23) La dottrina ha più volte stigmatizzato l'ampio potere discrezionale riservato al giudice nella determinazione dei "giusti motivi", denunciando l'«applicazione irrazionale (dell'art. 92 c.p.c.) e non sufficientemente controllata dalla Cassazione». V. ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Napoli 1979, I, p. 434. Sul punto si veda anche CORDOPATRI, *L'abuso del processo e la condanna alle spese*, in *R. trim. d. proc. civ.* 2005, p. 249 ss.

(24) In merito al dibattito in dottrina e giurisprudenza sulle ragioni addotte a sostegno della modifica legislativa CORDOPATRI, *Ancora sulla motivazione del provvedimento di compensazione delle spese di lite*, in *R. d. proc. civ.* 2005, p. 1379 e RUSO, nota a Cass. civ., sez. un., 30 luglio 2008, n. 20598, in *G. it.* 2009, p. 1212. Per RAITI – PORRACCIOLLO, *Giro di vite sulla compensazione delle spese*, in *Guida dir.* 2009, 27, p. 105, tale intervento legislativo serbava "l'evidente intento di creare un argine alle compensazioni prive di una reale giustificazione". In giurisprudenza, Cass. 8 aprile 2011, n. 8114, in *D&G online* (30 aprile 2011); Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521, in *Mass. Giust. civ.* 2010, 10, p. 1345 e Cass. 30 maggio 2008, n. 14563, in *F. it.* 2008, I, c. 2778.

(25) Sugli effimeri effetti della novella legislativa sulla prassi giurisprudenziale si vedano BALENA BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari 2006, p. 110 ss.; GIORDANO, *Compensazione delle spese*, in Aa.Vv., *La riforma del processo civile*, a cura di GENOVESE e RISOLO, Milano 2010, p. 70.

(26) In merito alla portata esegetica della modifica normativa v. Cass. 27 gennaio 2016, n. 1521, in *Mass. G. it.* 2016, secondo la quale «se il riferimento all'obiettiva controvertibilità della questione affrontata, in mancanza di precedenti giurisprudenziali di legittimità, poteva integrare, nel previgente regime delle spese e nel contesto della verifica del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), un'argomentazione non incongrua, né illogica, il medesimo argomento non pare potere essere addotto come "grave ed eccezionale ragione" atta a giustificare la compensazione delle spese».

(27) Parte della dottrina ha, sin da subito, evidenziato dubbi sull'efficacia della misura adottata rispetto all'obiettivo prefissato, secondo cui non vi sarebbero palesi differenze tra i "giusti motivi" e le "gravi ed eccezionali ragioni". Gli stessi autori preannunciavano, inoltre, che il diverso tenore letterale non

avrebbe portato ad un concreto mutamento degli indirizzi giurisprudenziali, talché era prevedibile che le medesime situazioni già considerate giusti motivi sarebbero state qualificate come gravi ed eccezionali ragioni (così, SCARSELLI, *Le novità per il processo civile*, l. 18 giugno 2009, n. 69. *Le modifiche in tema di spese*, in *F. it.* 2009, c. 262; NAPPI, in *Comm. Consolo, De Cristofaro*, p. 38, il quale, tuttavia, esclude che a giustificare la compensazione possa invocarsi una posizione difensiva conciliante serbata dal convenuto, in quanto contegno oggetto di specifica valutazione da parte dell'art. 91).

(28) Tale riforma è stata attuata con d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162.

(29) La riforma del 2009, infatti, non modificò di molto la prassi dei giudici che continuavano a compensare le spese giudiziali, liquidandole secondo equità, tenendo in considerazione il comportamento delle parti, il loro reddito, il comportamento processuale e giustificando le compensazioni con motivazioni alle volte del tutto apparenti. Sul punto si veda SCARSELLI, *Le novità art. 92, comma 2, c.p.c.*, in *F. it.* 2015, V, c. 50; DI GRAZIA, *La compensazione delle spese giudiziale dopo la l. 10 novembre 2014, n. 162*, in *R. d. proc. civ.* 2105, p. 1529.

(30) Nel corso degli anni, come già accennato, la prassi delle aule giudiziarie ha proceduto ad una specie di ribaltamento della sistematicità fra l'art. 91 c.p.c., la regola, e l'art. 92 c.p.c., l'eccezione, senza vere giustificazioni.

(31) La volontà del legislatore è stata quella di conferire effettiva efficacia alla sanzione della condanna alle spese affinché possa costituire un valido rimedio contro l'abuso del processo e in quest'ottica va letto l'orientamento della Corte che ribadisce a fondamento della condanna alle spese il principio della soccombenza temperato dal principio di causalità (Cass. 16 maggio 2003, n. 7716, in *Gius* 2003, p. 2271; Cass. 15 luglio 2008, n. 19456, in *Mass. G. it.* 2008).

(32) La scelta del legislatore riprende, in parte, il progetto di riforma del codice di procedura civile predisposto dalla commissione Tarzia, in *R. d. proc. civ.* 1996, p. 951 (punto 11), che, accanto alla soccombenza reciproca, tipizzava le ipotesi della complessità della causa e della novità delle questioni decise.

delle quali si poteva fare ricorso alla compensazione. Più nel dettaglio, la compensazione poteva essere disposta dal giudice, oltre che nei casi di soccombenza reciproca (33), in quelle di assoluta novità della questione trattata (34) e di mutamento della giurisprudenza nelle questioni dirimenti (35). Nessun'altra ragione diversa da quelle indicate dal codice poteva, dunque, consentire una deroga alla regola della soccombenza (36).

Una tassatività (37) che, come anticipato, la Corte costituzionale ha ritenuto lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto esclude altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa *ratio* giustificativa. Diversamente opinando, secondo la Consulta, si porrebbe alla violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, oltre che del canone del giusto processo e del diritto alla tutela giurisdizionale, per le ragioni sopra evidenziate.

A parere di chi scrive, la riforma del 2014 ha avuto, al contrario, il pregio di "responsabilizzare" chi sceglie di esercitare l'azione giurisdizionale (38),

riaffermando il sacrosanto principio secondo cui l'onere del processo va a carico di colui che con la sua posizione antiggiuridica vi ha dato causa (39).

Si può, invece, affermare che la Consulta abbia compiuto un enorme passo indietro in termini di certezza del diritto e che la pronuncia in commento (40) rappresenti più che altro uno strumento volto a porre un limite (ispirato ai principi della nostra Carta fondamentale) all'"efficientismo" di alcune recenti riforme dirette a contenere il ricorso smodato alla giurisdizione di cui tanto ci si lamenta in ogni campo processuale.

Pare allora ragionevole dubitare sull'operato della Corte.

In primo luogo, va ricordato che la regolamentazione delle spese processuali è un problema meramente accessorio alla decisione del merito della lite (41) e tale disciplina compete, quindi, alla discrezionalità del legislatore, *ex art.* 28, l. 11 marzo 1953, n. 87 (42). La Consulta avrebbe dovuto, dunque, ritenere insindacabile la disposizione censurata.

(33) La previsione normativa trova giustificazione nel fatto che una pronuncia di reciproca condanna delle parti al rimborso delle spese apparirebbe del tutto inutile, determinando *de jure* la compensazione tra i debiti in tal modo sorti (CHIOVENDA, *La condanna nelle spese*, 2^a ed., Roma 1935, p. 268; GUALANDI, *Spese e danni nel processo civile*, Milano 1962 p. 151; ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura*, cit., p. 257). Sul tema, più di recente, AMENDOLAGINE, *Orientamenti sulla condanna alle spese di lite dopo le riforme 2005-2014*, in *Corr. giur.* 2017, p. 109.

(34) Secondo alcuni si tratterebbe della questione che, al momento dell'introduzione del giudizio, non sia stata ancora oggetto di precedenti decisioni edite, vuoi perché sia stata oggetto di una pronuncia di incostituzionalità o di *ius superveniens*, vuoi perché non abbia ancora avuto concreta applicazione in sede giurisdizionale anche solo di merito. Secondo una diversa tesi la novità della questione può riguardare l'interpretazione di una disposizione, non necessariamente recente, che non sia ancora giunta al vaglio della Corte di cassazione purché su di essa non si sia formato ancora un orientamento abbastanza univoco nella giurisprudenza di merito.

(35) La prevista ipotesi del «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» è connotata dal fatto che, in sostanza, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia. Il fondamento sotteso a siffatta ipotesi – che concerne prevalentemente la giurisprudenza di legittimità, ma che, in mancanza, può anche riguardare la giurisprudenza di merito – sta, appunto, nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite, senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti.

(36) Per un commento alla normativa *v. PILLONI, Le innovazioni apportate alla disciplina della compensazione delle spese di lite (art. 92 c.p.c.)*, in *Nuove l. civ. comm.* 2015, p. 469.

(37) Si deve ulteriormente registrare come, in alcune recenti pronunce di merito è possibile riscontrare una sostanziale disapplicazione della novella. Il Trib. Velletri, sez. lav., 14 marzo 2017 ha ritenuto che la sussistenza di contrasti giurisprudenziali giustifichi la integrale compensazione delle spese di lite. Allo stesso modo, Trib. Milano 29 giugno 2017, 1906, ha ritenuto che, in caso di rigetto della domanda, la costituzione di parte convenuta solo in occasione della udienza di discussione

ex art. 281-*sexies* c.p.c. non giustificerebbe una condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, perché non aveva implicato nessuna attività difensiva effettiva.

(38) Sulla scia dell'insegnamento Chiovendiano, parte della dottrina legge in chiave strettamente oggettiva il principio di soccombenza, ritenendo che la responsabilità della parte perdente derivi, non da uno stato di colpa, bensì dalla semplice assunzione di un rischio. Sul punto, cfr. SATTA, *Commentario al Codice di procedura civile, I, Disposizioni generali*, Milano 1959, p. 299, secondo il quale «all'idea di colpa si sostituisce pertanto l'idea di rischio: chi litiga lo fa a suo rischio, ed è esposto, per il solo fatto che soccombe, a pagare le spese». Sul punto va precisato che la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese sostenute dalla parte vittoriosa (*ex art.* 91 c.p.c.) non ha natura risarcitoria, né sanzionatoria. Si tratta di rifusione indennitaria, posto che il risarcimento dei danni presuppone l'antigiuridicità del fatto che ha causato i danni.

(39) Per una recente rivalutazione della tesi che nega la funzione meramente indennitaria della responsabilità per spese processuali, *v. GIORDANO, Responsabilità delle parti per le spese ed i danni e abuso del processo*, in *L'abuso del diritto, del processo e nel processo*, Supp. a *G. mer.* 2007, p. 50. Per una riaffermazione della tesi tradizionale (risalente a CHIOVENDA, *La condanna nelle spese*, cit., *passim*), cfr. invece SCARSELLI, *Le spese*, cit. p. 218 ss., e da ultimo MANDRIOLI – CARRATTA, *op. cit.*, p. 400 ss.

(40) Si tratta di una delle tante sentenze "additive", che non rimette semplicemente la situazione al passato, allo *status quo ante*. La decisione della Consulta non si limita, infatti, ad "azzerare" la disposizione ritenuta illegittima: non contesta le ragioni di compensazione delle spese introdotte dal vigente comma 2 dell'art. 92 c.p.c., anzi, esplicitamente le conferma, disponendo che ad esse debbano venire affiancate «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».

(41) Così, Corte cost., ord. 30 luglio 2008, n. 314, in *G. cost.* 2008, 4, p. 3389, che sottolinea l'impossibilità di domandare il rimborso delle spese nell'ambito di un autonomo giudizio e la natura officiosa della relativa pronuncia.

(42) Anche la giurisprudenza costituzionale è costante nel riconoscere al legislatore un più ampio potere discrezionale nel dettare la disciplina delle spese giudiziali; in tema, Corte

In secondo luogo, la Corte, pur in assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati, non ha compiuto alcuno sforzo per prospettare soluzioni costituzionalmente orientate del testo, anche in base ad elementi di carattere sistematico, come quelli che si possono ricavare dagli artt. 88 e 175 (43), nonché dall'art. 92, comma 1 (44) c.p.c. In altre parole, se il comportamento delle parti non risponde ai principi di lealtà e probità, il giudice può sempre tenerne conto nella liquidazione delle spese, procedendo, in questo caso, anche alla compensazione.

Ma vi è di più. Si deve, infatti, rammentare che, ai sensi del 91 c.p.c., il giudice provvede a condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese, quantificandole in base al d.m. 10 marzo 2014, n. 55. All'art. 4, in particolare, tale normativa specifica che lo stesso giudice può aumentare o diminuire le spese sulla base di certi valori medi.

La Corte, censurando la norma in esame, sembra, invece, non prendere minimamente in esame tale principio. È, al contrario, evidente che il legislatore, riformando la disciplina della compensazione delle spese, se, da un lato, ha voluto limitare la discrezionalità del giudice "a valle", dall'altro, ha riaffermato la stessa discrezionalità "a monte", visto che il giudice, agendo sul *quantum*, ha facoltà di liquidare alla parte vittoriosa meno spese, ove non le ritenga "del tutto meritate".

Passiamo, infine, ad analizzare le conseguenze della dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 92 c.p.c.

Il giudice adito potrà, ora, compensare le spese, anche in quelle ipotesi che, seppur non espressamente considerate dalla disposizione censurata, siano analoghe a quelle tipizzate normativamente, nel senso che devono essere di pari o maggiore gravità ed eccezionalità.

È pur vero che la Consulta ci fornisce qualche indicazione di dettaglio su quali possano essere le altre "gravi ed eccezionali ragioni", attraverso una elencazione dei "casi analoghi" a quello del cambiamento di giurisprudenza, che determinano la

compensazione delle spese: per esempio, le ipotesi di sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o una legge posteriore con effetto retroattivo, oppure una sentenza di illegittimità costituzionale o una decisione di una Corte europea oppure ancora una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea. L'elenco fatto dalla Consulta, tuttavia, non è tassativo, perché la sentenza in esame dà spazio ad altre non nominate analoghe sopravvenienze, sempre che incidano su questioni dirimenti, che il giudice può valutare caso per caso (45).

Proprio questo passaggio della pronuncia in commento rischia, dunque, di riportare l'orologio della norma alla versione coniata dalla riforma del 2009, attribuendo nuovamente al giudice un amplissimo potere di compensazione delle spese.

I possibili casi di compensazione sono innumerevoli: si pensi alla complessità di processi con pluralità di parti, con interventi o chiamate di terzi, in cui la condanna al pagamento delle spese giudiziarie da parte del soccombente comporta oneri economici pesantissimi; e ancora, all'ipotesi in cui la soccombenza non dipenda dal torto, ma solo dall'errore processuale commesso dal difensore. Gli esempi potrebbero continuare. Una cosa è certa: i casi nei quali è equo compensare le spese sono molti e non possono essere tipizzati *a priori*. Individuarne solo alcuni, con esclusione di ogni altro, comporta assoluta disparità di trattamento di situazioni uguali ed è soluzione che non ha, per questo, alcuna ragionevolezza.

Attesa la vasta gamma di significati che le nozioni di gravità ed eccezionalità possono assumere nella prassi applicativa, il giudice tornerà ad essere nuovamente protagonista, abilitato a decidere se disporre una regolamentazione delle spese di lite non in linea con la "soccombenza piena" di una parte. E, conseguentemente, a breve, riemergeranno le medesime lamentele già evidenziate nella Relazione illustrativa delle modifiche apportate nel 2014 (46). Il nuovo art. 92, comma 2, c.p.c., infat-

cost. 4 giugno 2014, n. 157, in *G. cost.* 2014, p. 2511; ord. 28 novembre 2012, n. 270, *ivi* 2012; ord. 21 dicembre 2007, n. 446, in *Giust. civ.* 2008, I, p. 846 e ord. 2 aprile 1999, n. 117, in *F. it.* 2000, I, p. 392; 21 dicembre 2004, n. 395, in *G. cost.* 2004, p. 4355.

(43) Si ricorda che, secondo tali norme «le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità» e il giudice «esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del processo», talché può compensare le spese, oltre che condannare la parte vittoriosa «al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte», come espressamente previsto dall'art. 92, comma 1, c.p.c., nonché dall'art. 69, par. 3, Reg. Cedu 19 giugno 1991.

(44) In base ad una interpretazione letterale della norma censurata, che, tuttavia, non contiene espressioni quali "solo", "soltanto" o "esclusivamente", si è dato per scontato che l'indicazione, dettata dal legislatore, delle ipotesi in cui è ammessa compensazione fosse di carattere del tutto tassativo.

(45) Se si analizzano i profili di incostituzionalità della norma per violazione del canone del giusto processo (art. 111, comma 1, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, comma 1, Cost.), la Corte ha fatto riferimento a «qualsiasi situazione del tutto impreveduta ed imprevedibile», in presenza della quale la rigida applicazione della condanna alle spese in caso di soccombenza potrebbe costituire una remora ingiustificata alla tutela giurisdizionale.

(46) Il legislatore, nonostante le ripetute modifiche all'art.

ti, consentirà al giudice un amplissimo margine di discrezionalità nella compensazione delle spese, con il risultato che controversie uguali, concluse con sentenze identiche (nei contenziosi seriali, ad esempio in materia di lavoro) potranno essere decise (quanto al carico dei costi del processo) diversamente da ciascun giudice, con buona pace dei principi di uguaglianza che si volevano difendere.

Un altro rischio insito nella decisione è quello di incentivare, nel contenzioso del lavoro, domande cc.dd. “esplorative” da parte dei lavoratori, per i quali si prospetteranno rischi ridotti (da un punto di vista economico) anche qualora promuovessero controversie poco fondate. La Corte, in verità, ha rigettato la tesi secondo la quale, nel processo del lavoro, la posizione del lavoratore come parte “debole” del rapporto controverso giustificerebbe una regolamentazione diversa delle spese. Questa affer-

mazione è, tuttavia, vanificata nel momento in cui la stessa Corte precisa che il giudice, per decidere sulle spese, dovrà tenere conto del fatto che il lavoratore abbia dovuto promuovere il giudizio senza poter conoscere elementi rilevanti e decisivi nella disponibilità del solo datore di lavoro. Considerato che questa ipotesi ricorre sempre – nessuno infatti, salvi casi eccezionali, è in grado di conoscere gli elementi «rilevanti e decisivi» nella disponibilità della controparte – c'è il pericolo che si torni al passato, quando la condanna alle spese di lite, in caso di totale soccombenza, era un rischio concreto solo per il datore di lavoro.

A questo punto, dunque, sarà compito della Cassazione controllare e censurare le eventuali forzature della giurisprudenza di merito nell'applicazione dell'art. 92 c.p.c. così come novellato dall'intervento della Consulta.



92, comma 2, c.p.c., ancora riscontrava un distorto utilizzo della compensazione visto, come cita la stessa Corte costituzionale, che nella stessa Relazione illustrativa della nuova e ultima modifica del 2014 si scriveva: «nonostante le modifiche restrittive introdotte negli ultimi anni, nella pratica applicativa si continua a fare larghissimo uso del potere discrezionale di

compensazione delle spese processuali, con conseguente incentivo alla lite, posto che la soccombenza perde un suo naturale e rilevante costo, con pari danno per la parte che risulti aver avuto ragione». Sul punto si veda anche BERGAMINI, *La compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c.*, in *G. it.* 2015, p. 1745.